

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

87.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|---------|
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | Disegno di legge (Discussione e rinvio): | |
| Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario (Approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalle Commissioni riunite VI e IX del Senato) (2993-B) | 3 | Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione (3582) | 5 |
| RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> | 3, 4 | RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> | 5, 6, 7 |
| BORGOGGIO FELICE, <i>Relatore</i> | 3, 4 | FRACANZANI CARLO <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 4, 7 |
| DARDINI SERGIO | 3 | MINERVINI GUSTAVO | 6 |
| FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 4 | ROSINI GIACOMO, <i>Relatore f.f.</i> | 5, 7 |
| ROSINI GIACOMO | 4 | UMIDI SALA NEIDE MARIA | 6 |
| | | Votazione segreta: | |
| | | RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i> | 5 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

VARESE ANTONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario (Approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalle Commissioni riunite VI e IX del Senato) (2993-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario », già approvato dalla VI Commissione della Camera nella seduta del 26 febbraio 1986 e modificato dalle Commissioni riunite VI e IX del Senato nella seduta del 5 giugno 1986.

L'onorevole Borgoglio ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

FELICE BORGOGLIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non credo di dover aggiungere altre considerazioni rispetto alla relazione svolta in prima lettura, alla quale mi richiamo.

Il Senato ha modificato il disegno di legge aggiungendo all'articolo unico un comma, con il quale si stabilisce che

« Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, in relazione ad effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ».

Ritengo che si tratti di una modifica positiva ed invito pertanto la Commissione ad approvare rapidamente il disegno di legge, nel testo pervenutoci dal Senato. Al tempo stesso, auspico che la Commissione affronti, sia pure in un momento successivo, la problematica del credito agrario nel suo complesso, trattandosi di un settore che ha bisogno di una riorganizzazione globale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

SERGIO DARDINI. Nel corso del primo esame di questo disegno di legge ponemmo il problema relativo alla necessità di attuare, come indispensabile premessa di ogni provvedimento parziale, una riforma di carattere generale. Accennammo altresì all'eventualità di un'eccessiva possibile discrezionalità del ministro nell'autorizzare gli istituti di credito ad operare in zone diverse da quelle indicate; contemporaneamente chiedemmo cosa si intendesse per « zone » e soprattutto per « enti ». Comunque, in quell'occasione, non volendo creare ostacoli all'*iter* del provvedimento, rinunciammo a presentare gli emendamenti che già avevamo preannunciato, anche perché il Governo aveva dichiarato che, qualora fossero state avanzate proposte di modifica, sarebbe

stato necessario un rinvio per reperire la necessaria documentazione. Rinunciammo a presentare emendamenti anche perché le questioni poste potevano essere affrontate e risolte dal Senato. Conseguentemente decidemmo di astenerci.

Oggi, trovandoci a dover nuovamente esaminare il disegno di legge, non possiamo che richiamare le posizioni espresse a suo tempo. Inoltre, poiché il Senato ha ritenuto che la dizione « enti abilitati » fosse ambigua ed ha apportato una modifica in base alla quale è escluso che possano essere inclusi nell'ambito della normativa i consorzi agrari, e poiché, rispondendo ad una delle nostre osservazioni, ha esteso ad altri istituti e sezioni la possibilità di esercitare l'attività di credito agrario di miglioramento, il gruppo comunista, superando la posizione di astensione, voterà in favore del provvedimento in esame.

GIACOMO ROSINI. La discussione che si sta svolgendo oggi mi ha fatto ricordare un dibattito politico al quale modestamente contribuì all'inizio della legislatura. Si parlava allora di grandi riforme istituzionali e, provocando un po' di scandalo, dissi che concordavo sulla necessità di una discussione ed anche sull'opportunità di procedere ad alcune riforme, ma che ero scettico sulle possibilità concrete. Chiedo, pertanto, che si procedesse con aggiustamenti graduali della normativa esistente, aggiustamenti che potevano essere proposti da chi fosse esperto del settore.

Questo provvedimento mi ha ricordato quell'episodio perché ho fatto parte, per tre anni, di un Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione agricoltura, il quale sta cercando di procedere, secondo quanto auspicato dal relatore, ad una revisione complessiva del credito agrario.

Mi sembra pertanto opportuno dar luogo all'approvazione del disegno di legge in discussione, che potrà poi essere oggetto degli aggiustamenti graduali che verranno via via suggeriti da coloro che quotidianamente operano nel settore, riuscendo in tal modo a rispondere alle esi-

genze del mondo agricolo, senza con questo voler pregiudicare aspettative o volontà politiche diverse, come quelle tese ad ottenere la revisione complessiva del settore stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

FELICE BORGOGGIO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del disegno di legge, con la modifica apportata dal Senato.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel ringraziare il relatore ed i colleghi intervenuti nella discussione, confermo quanto è stato sottolineato nel corso degli interventi, e cioè che ritengo migliorativa del testo in discussione la modifica introdotta dal Senato, che elimina eventuali difficoltà interpretative.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

« Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto ».

Le Commissioni VI e IX del Senato lo hanno così modificato:

ART. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208, sono aggiunti i seguenti:

« Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto.

Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, in relazione ad effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario » (*Approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalle Commissioni permanenti riunite VI e IX del Senato*) (2993-B).

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Borgoglio, Brina, Bruzzani, Colucci, Contu, Da Mommio, Dardini, Fiori, Minervini, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Piro, Rosini, Rossi di Montelera, Rubinacci, Ruffolo, Serrentino, Triva, Umidi Sala.

Discussione del disegno di legge: Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione (3582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti alla esportazione ».

Su questo disegno di legge riferirà l'onorevole Giacomo Rosini, in sostituzione del relatore Ravasio.

GIACOMO ROSINI, *Relatore f.f.* Il disegno di legge al nostro esame si colloca nel filone del provvedimento testé approvato. Esso tende alla razionalizzazione di una disposizione già esistente, tenendo presenti le esperienze già vissute e le difficoltà di applicazione della legge 24

maggio 1977, n. 227, di sostegno alle esportazioni, che — è bene ricordarlo — tendeva a mobilitare risorse finanziarie per l'export italiano.

Sulla base di un'esperienza quasi decennale, che sicuramente ha avuto esiti positivi, è emerso che, a proposito del finanziamento e dell'assicurazione di crediti all'esportazione, le banche estere ravvisano, quale condizione vieppiù necessaria, la partecipazione nel *pool* di finanziamenti di una banca italiana che garantisca l'affidabilità del cliente.

Rispetto ad alcune carenze sono stati operati adattamenti del sistema bancario nazionale, che non è certo rimasto, come si suol dire, « con le mani in mano ». Sono state trovate infatti soluzioni che hanno consentito, nelle pieghe del diritto nazionale e di quello internazionale, di ovviare ad alcuni inconvenienti. Ma credo che non sia motivo di scandalo — dal momento che la stessa relazione del Governo ne fa cenno — ricordare che alcune banche hanno risolto il problema mediante la costituzione e l'utilizzo di un'affiliata bancaria in Lussemburgo e che alcuni recenti avvenimenti fanno dubitare che, almeno per le banche italiane, il Lussemburgo possa continuare a svolgere la funzione sin qui avuta.

Ritengo che il disegno di legge in discussione operi, alla luce del sole, un processo di razionalizzazione, a vantaggio dell'economia nazionale, senza con questo ledere i principi del nostro sistema. Poiché non comprendo il motivo dell'utilizzazione delle vie traverse, considerando opportuna la via rettilinea indicata dall'articolo unico, raccomando l'approvazione del disegno di legge n. 3582.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUSTAVO MINERVINI. Dopo aver attentamente esaminato il testo del disegno di legge ed aver ascoltato l'esposizione del relatore, chiedo un chiarimento a proposito dell'affermazione secondo cui « recenti avvenimenti fanno dubitare che, almeno per le banche italiane, il Lussemburgo possa continuare a svolgere la fun-

zione sin qui avuta ». Non comprendo, infatti, il motivo per cui si debbano creare affiliate in una località, il Lussemburgo, in cui si riscontrano obiettive difficoltà.

Esprimo poi perplessità su un altro passo della relazione governativa, che merita un chiarimento: « Non si può escludere che i mercati internazionali possano, per il futuro, essere meno ricettivi del passato alle esigenze di finanziamento del nostro paese ». Le banche italiane devono provvedere al finanziamento alle esportazioni o, quantomeno, contribuirvi. Questo significa che la SACE garantisce le banche italiane per la realizzazione di tale obiettivo. Non mi sembra che la relazione sia illustrativa in proposito.

Il punto più interessante, a mio avviso, è che poi il disegno di legge non prevede l'ipotesi che in un sindacato di più banche estere sia richiesta la presenza di un istituto di credito italiano. Il provvedimento dice soltanto che le filiali estere delle banche italiane sono equiparate alle banche straniere.

Tutto ciò significa soltanto che anche una banca italiana gode delle garanzie e delle agevolazioni previste per le banche straniere ed è possibilissimo che la filiale estera di una banca italiana sia la sola finanziatrice; l'ipotesi di una partecipazione marginale, quasi di immagine, non corrisponde alla realtà: quanto è dichiarato nella relazione al disegno di legge rappresenta quindi un'ipotesi.

Così stando le cose, non posso che restare sconcertato. Ritengo perciò necessari alcuni chiarimenti da parte del Governo e, a tal fine, chiedo che la discussione del disegno di legge sia rinviata, per consentire una pausa di riflessione.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Il gruppo comunista si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Minervini.

Siamo d'accordo, in linea di principio, per un provvedimento quale quello in esame. Siamo però fortemente perplessi per la disparità esistente tra il contenuto della relazione governativa ed il testo del disegno di legge.

Concordiamo, pertanto, sull'opportunità di rinviare la discussione, in attesa che il relatore ed il Governo forniscano i necessari chiarimenti.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei avanzare una proposta di metodo che tende a conciliare le esigenze di ulteriore approfondimento, espresse da alcuni colleghi, con la necessità di una celere approvazione del provvedimento, necessità riconosciuta dagli stessi intervenuti nel dibattito.

Il Ministero del tesoro si riserva entro pochissimi giorni di fornire, tramite una nota scritta, risposta ai quesiti posti, in sostanza esplicitando il contenuto della relazione. Il Governo chiede però che sia fissata la data in cui riprendere la discussione del provvedimento e, possibilmente, giungere alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che, essendo imminente la sessione di bilancio, il disegno di legge non potrà essere

posto all'ordine del giorno della Commissione prima di due settimane.

GIACOMO ROSINI, *Relatore f.f.* La proposta avanzata dal sottosegretario può conciliare le varie esigenze. Mi dichiaro pertanto favorevole, anche perché i tempi prospettati dal Presidente sono a mio avviso compatibili con l'esigenza, ricordata dal Governo, di una rapida approvazione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO